

NUOVO STATUTO DI BIMBO CHIAMA BIMBO SUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE

Lo statuto è stato in gran parte riscritto. Molte parti sono però rimaste le stesse, altre hanno subito dei ritocchi solo formali, altre ancora sono state profondamente modificate.

In questo breve sunto si riassumono le principali modifiche apportate allo statuto, mentre per avere una piena consapevolezza di tutti i cambiamenti intercorsi è ovviamente necessario leggere con attenzione le due versioni dello statuto, che si allegano in forma sinottica al fine di facilitarne il confronto.

Gli scopi (articolo 4) dell'associazione sono rimasti pressoché immutati, con l'inserimento di un richiamo alla nascita dell'associazione, e quindi alla città di Krizevci. Sono stati anche inseriti i valori fondanti dell'associazione, che costituiscono la "carta dei valori" dell'associazione stessa.

L'articolo che parla dei **soci** (articolo 5) fornisce una più chiara definizione delle diverse categorie di soci, introducendole con un doppio richiamo al Vangelo ed alla Costituzione della Repubblica Italia.

Sono altresì stati previsti due diversi articoli che disciplinano distintamente i **diritti** (articolo 7) e **doveri** (articolo 8), dei soci.

Sono stati inoltre meglio definite le modalità con le quali si **perde**, a vario titolo, la qualità di socio (articolo 9).

Per quanto riguarda il **Patrimonio sociale ed i mezzi finanziari** (articolo 10) la nuova formulazione è un poco più ampia.

In relazione al **bilancio** (articolo 11) è stato eliminato l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo, rimanendo a carico degli amministratori l'obbligo di formare il bilancio annuale, con relativo rendiconto.

Per quanto riguarda gli **organi sociali** (articolo 14) la nuova formulazione prevede solo 4 organi sociali, rispetto ai 5 precedenti.

Le regole che disciplinano la convocazione ed il funzionamento delle **assemblee** (articoli dal 15 al 20) sono stati resi più organici e coordinati tra di loro, ed è stata meglio formulato l'esercizio del **diritto di voto** da parte dei soci (articolo 19).

Le modifiche più rilevanti riguardano il **Consiglio Direttivo** (articoli da 21 a 24), che ora dura in carica **3 anni**, e non più 4 anni come nel vecchio statuto, elegge il Presidente dell'associazione (in precedenza veniva eletto direttamente dall'assemblea). E' stata anche riformulata la parte descrittiva con l'elencazione dei poteri del consiglio direttivo, rendendola più trasparente e più precisa. E' stato introdotto il principio della **cooptazione**, prima non previsto, per permettere l'ingresso nel Consiglio Direttivo di soci motivati, nel caso di riduzione del numero dei consiglieri eletti per eventuali dimissioni, decadenza e così via.

Per quanto riguarda il **Collegio dei Revisori** (articolo 24) è stato previsto che i suoi componenti siano in possesso di adeguati requisiti professionali.